



CITTÀ DI OZIERI

Provincia di Sassari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22 del 29-06-21

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E PIANO TARIFFARIO TARI PER L' ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:15, in Ozieri e nella Sala Conferenze del Centro Culturale di San Francesco, regolarmente convocato ai sensi di legge e delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento delle signore Consigliere e dei signori Consiglieri:

MURGIA MARCO	P	SATTA ILENIA	P
SOTGIA GIAN LUIGI	P	MANCHIA PIETRO	A
GIORDANO DAVIDE	P	SATTA ANTONIO	P
DONGU ALESSANDRO	P	PERALTA MARCO	P
SANNA GIUSEPPINA	P	DELOGU ANTONIO	P
PERICU MARIA VITTORIA	P	MOLINU MARGHERITA	A
SERRA GIANGAVINO	A	SOTGIA ADRIANA	P
FAE PIERO ANGELO	P	BALATA BIANCA MARIA ROSARIA	P
GHISAURA MARIA TERESA	P		



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3 Consiglieri comunali.

Assessore ed Assessori comunali esterni:

SAROBBA ANTONIO LUIGI	P
LADU ANASTASIA	P
TARAS MATTEO SALVATORE	P

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il dott. SOTGIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Ara Antonio.

In prosecuzione di seduta il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

L'Assessora Anastasia Ladu, con riferimento all'argomento in oggetto, in quanto già discusso durante i lavori della Commissione consiliare competente, chiede venga posto in votazione a norma dell'art. 74 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti;

– il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ozieri non è presente e/o operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 1.276.961,40;

Dato atto che le risultanze da risorse vincolate derivanti dalla sospensione della quota capitale dei mutui MEF (art.112 del D.L. n. 18/2020, da utilizzare nel triennio 2021/2023 in diminuzione dei conguagli PEF 2020) sono di € 55.697,00 e pertanto il Pef definitivo è di € 1.257.815,00 ;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale sulla Imposta Unica Comunale che al capitolo D disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione Consiliare n.16 del 22.05.2014;

Viste le deliberazioni Consiliari n. 9 del 30.04.2016 , n. 16 del 28.04.2018 e n. 28 del 30.07.2020 con le quali, a seguito delle modifiche normative introdotte alla disciplina della I.U.C. si è provveduto ad aggiornare il Regolamento alla sopravvenuta normativa statale;

Vista altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 approvata in data odierna con la quale si è provveduto ad adeguare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti alle disposizioni previste ai sensi del D.LGS 116/2020;

Visto in particolare l'art. 8.D, comma 2, del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

– l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

– l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2020, in particolare il comma 6.bis dell'art. 16.D;

Richiamati:

- l'art 107, comma 5 del D.L. n.18/2020 secondo il quale *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

- l'art.106 del Dl.34/2020 come integrato dall' art.39, comma 1 del D.L. n.104/2020;

- La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 la quale riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19 che verrà ristorata a ciascun comune;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni (riduzioni atipiche) sulla TARI viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e che le stesse sono state quantificate secondo il seguente schema :

– € 34.370,67 derivanti dalle risorse vincolate non utilizzate della quota Tari del Fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, per l'annualità 2020, da destinare per le agevolazioni previste dall' Art. 16 D, comma 6 del Regolamento per la disciplina della Tari vigente a favore delle categorie non domestiche;

– € 47.415,00 (importo stimato) che sarà trasferito quale ristoro Tari per l'anno 2021 da destinare alle categorie non domestiche così come previsto dall'art. 6 del D.L. n.73 "Sostegni bis" del 25 maggio 2021, così come previsto per le agevolazioni contemplate dall' Art. 16 D, comma 6, del Regolamento comunale per la disciplina della Tari vigente, a favore delle categorie non domestiche;

Preso atto, altresì, che le risorse vincolate derivanti dalla sospensione della quota capitale dei Mutui MEF ammontano a € 55.697,00 (art.112 del D.L. n. 18/2020, da utilizzare nel triennio 2021/2023 in diminuzione del conguagli PEF 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020);

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a *potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze* come segue:

- 63 % a carico delle utenze domestiche;
- 37 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

– dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti

dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con Regolamento TARI;

– che nell'anno 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

1. prima rata: 30 settembre 2021
2. seconda rata: 30 ottobre 2021
3. terza rata: 30 novembre 2021
4. quarta rata: 30 dicembre 2021

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

Considerato che:

– l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

– l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, *ha stabilito quale termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI per l'anno 2021 al 30 giugno 2021.*

– a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

– a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

– a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

– l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

– l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Bilancio;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, consiglieri presenti n. 14, favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Marco Peralta; Antonio Delogu), astenuti n. 2 (Adriana Sotgia; Bianca Maria Rosaria Balata)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3. Di validare e approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
4. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di stabilire ai sensi del Art. 16 D, comma 6 del Regolamento per la disciplina della Tari vigente che, per l'anno 2021, la percentuale di agevolazione sulla tariffa Tari sarà di circa il 38% del pagamento dovuto dalle categorie non domestiche non escluse dal Regolamento;
6. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sassari, nella misura del 5%;
7. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 30 settembre 2021
 - seconda rata: 30 ottobre 2021
 - terza rata: 30 novembre 2021
 - quarta rata: 30 dicembre 2021

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

8. Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini

dell'approvazione;

9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Su richiesta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione in forma palese per alzata di mano, con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, consiglieri presenti n. 14, favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Marco Peralta; Antonio Delogu), astenuti n. 2 (Adriana Sotgia; Bianca Maria Rosaria Balata)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Responsabile del procedimento

Carraca Bachisio

Sulla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. n. 49 del D.lgs n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla Regolarità Tecnica
parere Favorevole

Ozieri, 01-07-21

Responsabile
Geom. Bachisio Carraca

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
parere Favorevole

Ozieri, 29-07-21

Responsabile
Dott.ssa Lucia Tintori

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

SOTGIA GIAN LUIGI

Ara Antonio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)